

IVA

La “nuova” detrazione dell’Iva

di EVOLUTION



Il diritto alla detrazione è disciplinato nei suoi caratteri essenziali dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, che lo collega alla natura delle operazioni con le quali vengono impiegati i beni e i servizi acquistati o importati dal soggetto passivo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della nascita del diritto di detrazione e del termine entro il quale deve essere esercitato.

L'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) individua il **termine iniziale** e il **termine finale** per l'**esercizio** del diritto alla **detrazione**, stabilendo che esso:

- **sorge** nel momento in cui l'**imposta** diviene **esigibile**
- e può essere **esercitato**, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto**, precisando, altresì, che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle **condizioni esistenti** al **momento** della sua **nascita**.

L'[articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017](#), modificando il [comma 1 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972](#), ha **ridotto** il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata.

Si ricorda, infatti, che prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al **secondo anno successivo**.

La novità ha **effetto** a decorre dalla **fatture emesse** dal **1° gennaio 2017**. La previsione di una **disposizione transitoria**, introdotta **in sede di conversione** del decreto, fa **salva** la detraibilità dell'Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015; in tal modo è scongiurato un penalizzante e ingiustificato **effetto retroattivo** della modifica.

L'[articolo 2 D.L. 50/2017](#) è intervenuto altresì sull'[articolo 25](#), del **decreto Iva** prevedendo che le **fatture** di **acquisto** debbano essere **registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento**. Anche in tal caso la nuova

previsione ha effetto dalla **fatture emesse** dal **1° gennaio 2017**.

Sul tema si è espressa, dapprima, l'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 1/E/2018](#) che ha chiarito che il **momento a partire dal quale** è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i **seguenti 2 requisiti**:

- **effettuazione** dell'operazione:
 1. cessioni di beni ? consegna/spedizione;
 2. prestazioni di servizi ? pagamento;
- **ricevimento** della fattura d'acquisto.

Invece, il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di **presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i 2 requisiti** (effettuazione dell'operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto. Ciò significa che se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l'Iva fino al 30 aprile 2019.

Successivamente, con riferimento al momento "iniziale" della detrazione, la **verifica del duplice requisito** è stata puntualmente regolata dal **D.L. 118/2018** che con l'**articolo 14** ha modificato l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998, secondo cui, ora, entro il giorno 16 di ciascun mese *"può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"*.

Pertanto, la detrazione dell'Iva può essere esercitata già nella **liquidazione del mese di effettuazione dell'acquisto a condizione che la relativa fattura sia ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo**.

Ciò però è possibile solo se l'effettuazione e il ricevimento della fattura, nonché la sua registrazione, si verificano nello **stesso anno**. Quindi, ad esempio, l'Iva relativa ad un acquisto effettuato nel mese di **dicembre 2018**, la cui fattura sia **ricevuta e annotata entro il 15 gennaio 2019**, va portata in detrazione al più presto nella **liquidazione di gennaio 2019**.

Evidentemente, il meccanismo opera anche per i **contribuenti che liquidano l'imposta trimestralmente**. Sicché, ai fini della detrazione, rileva che la fattura di acquisto sia **ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese in cui scade la liquidazione del trimestre**.

In pratica, con la novella normativa, tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cd "differita", e dei tempi di recapito della fattura elettronica - la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile - il legislatore, con la modifica al D.P.R. 100/1998, ha voluto **evitare che il**

cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >